

Camera Penale di Firenze



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	1 ^o LUG. 2017
Prot. n.	8723

Il Presidente

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
via e.mail a: segreteria@ordineavvocatifirenze.eu
presidenza@ordineavvocatifirenze.eu
a mezzo fax al n. 055.461400

Al Signor Presidente della Corte d'Appello di Firenze
via e.mail a: segr.particolare.ca.firenze@giustizia.it
segrpresid.ca.firenze@giustizia.it
ca.firenze@giustizia.it

Al Signor Procuratore Generale della Corte d'Appello di Firenze
via e.mail a: pg.firenze@giustizia.it
a mezzo fax al n. 055.7995833

Al Signor Presidente del Tribunale di Firenze
via e.mail a: tribunale.firenze@giustizia.it
presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it
a mezzo fax al n. 055.7996384

**Al Signor Presidente dell'Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze**
via e.mail a: rg.gip.tribunale.firenze@giustizia.it
a mezzo fax al n. 055.7995487

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
via e.mail a: procura.firenze@giustizia.it
a mezzo fax al n. 055.4226900

Al Signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze
via pec a: tribsorv.firenze@giustiziacerit.it
via e.mail a: dirigenza.tribsorv.firenze@giustizia.it

Al Signor Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze
via e.mail a: gdp.firenze@giustizia.it
a mezzo fax al n. 055.7996838

Al Signor Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze
via pec a: presidente.tribmin.firenze@giustiziacerit.it
via e.mail a: tribmin.firenze@giustizia.it

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 78 – 50129 FIRENZE – TEL. 055.5001250 FAX 055.5001723
presidente@camerapenalefirenze.it
www.camerapenalefirenze.it

Ora ricezione 7. Lug. 2017 20:40 Nr. 2455



Al Signor Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze
via e.mail a: procmin.firenze@giustizia.it
a mezzo fax al n. 055.288169

Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno 18 luglio 2017 (dalle udienze e dalle attività del settore penale).

La Camera Penale di Firenze,
richiamate le motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 4 luglio 2017, in ossequio alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che - ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che:

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie si terrà il **18 luglio 2017**;
- b) la motivazione della astensione è desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 4 luglio 2017;
- c) in sintesi, all'indomani dell'approvazione del cd. DDL Orlando, contenente istituti gravemente distonici rispetto al modello accusatorio del giusto processo, il Governo ha ulteriormente accelerato l'iter legislativo del DDL 2134 di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla "confisca allargata", estendendone l'applicazione ai reati contro la P.A. secondo un'irragionevole e pericolosa logica di espansione degli strumenti nati in un contesto emergenziale di contrasto a fenomeni criminosi eccezionali; le misure di prevenzione costituiscono invero una anomalia tutta italiana, come impietosamente evidenziato anche dalla Grand Chambre della CEDU nel procedimento "De Tommaso c. Italia"; istituti di dubbia conformità alla Costituzione, il cui ulteriore ampliamento costituirebbe un pericolo gravissimo per i diritti di garanzia dei cittadini; nessuna attenzione è stata



Il Presidente

rivolta, nel disegno di riforma, a quei minimi adeguamenti procedurali in grado di rendere meno pregiudizievole il procedimento di prevenzione (eliminazione dell'audizione a distanza del proposto, allungamento dei termini a comparire e dei termini per l'impugnazione, diritto alla prova); al contrario, occorre riportare la materia della prevenzione nell'area di operatività dei principi del giusto processo, della legalità e della presunzione d'innocenza, ignorati sull'onda di irrazionali spinte populistiche;

- d) il Governo deve essere richiamato alla responsabilità politica di evitare di introdurre nell'Ordinamento ulteriori elementi di distorsione, contrastando con forza questa ulteriore iniziativa legislativa ancora una volta fondata sulla totale indifferenza ai principi liberali del processo, e che svela la volontà di aggirare le garanzie processuali attraverso lo spostamento delle strategie di contrasto ai fenomeni illeciti nell'ambito di sempre più sofisticati strumenti di prevenzione, il cui utilizzo determina una violazione delle più elementari garanzie processuali e la definitiva prevaricazione dello statuto penale;
- e) è assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, con tempestiva comunicazione della iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet www.camerepenali.it, comunicazioni agli organi di stampa e all'interno degli uffici giudiziari;
- f) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra richiamato;
- g) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- h) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- i) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Firenze, 7 luglio 2017.

Il Presidente della Camera Penale di Firenze
Luca Bisori



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 4 luglio 2017

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

RILEVATO

che all'indomani dell'approvazione della legge di riforma del codice penale e di procedura penale, contenente istituti gravemente distorti rispetto al modello accusatorio del giusto ed equo processo, il Governo ha ulteriormente accelerato l'iter legislativo del DDL 2134 di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla "confisca allargata" estendendone l'applicazione ai reati contro la P.A. secondo un'irragionevole e pericolosa logica di espansione degli strumenti nati in un contesto emergenziale di contrasto a fenomeni criminali eccezionali;

che il ricorso allo strumento eccezionale della prevenzione costituisce, nel panorama europeo, una anomalia tutta italiana che, come ha impietosamente evidenziato il massimo consesso di Strasburgo nella Sentenza della *Grand Chambre* nel procedimento "*De Tommaso c. Italia*", integra una grave violazione del principio di precisione/determinatezza che, come noto, costituisce una articolazione diretta del principio di legalità, architrave dei sistemi penalistici contemporanei;

che, peraltro, profili d'incostituzionalità sono stati sollevati dalla Corte d'Appello di Napoli - VIII sezione misure prevenzione - con provvedimento del 14.03.2017;

che il Legislatore della riforma, anziché dare risposte coerenti ai richiami perentori del massimo consesso *eurounitario* - attraverso un drastico ridimensionamento dello strumento della prevenzione - ha inteso ampliarne ulteriormente le ipotesi applicative a fattispecie di reato caratterizzanti contesti criminali fra loro eterogenei e totalmente differenti da quelli che, eccezionalmente, avevano giustificato il ricorso alle suddette misure personali e patrimoniali;

che deve essere altresì denunciata la mancata risposta della politica alle censure che l'Unione, già in sede delle audizioni tenutesi nel corso dell'iter formativo della proposta di legge, aveva formulato in riferimento alle gravi mancanze nella riforma di quei minimi adeguamenti procedurali in grado di rendere meno pregiudizievole il procedimento di prevenzione, come, ad esempio, solo per citarne alcuni, l'eliminazione dell'audizione a distanza del proposto, la concessione di termini a comparire congrui e rispettosi del dettato costituzionale, il prolungamento dei termini per l'impugnazione, l'ampliamento dei vizi rilevabili in sede di legittimità, il diritto di difendersi provando;

che lo spirito autoritario della riforma emerge anche nell'inverosimile regressione, rispetto ai principi riconosciuti dalle stesse SS.UU. e dalla CEDU in materia di "confisca allargata", che si accredita come strumento elettivo per la lotta al crimine economico;

che la sovrapposizione tra la cosiddetta confisca estesa e la misura di prevenzione patrimoniale che conseguirebbe all'approvazione della riforma, unificherebbe inammissibilmente istituti basati su presupposti giuridici differenti, come di recente ribadito dalle stesse SS.UU., attraverso un restringimento delle possibilità di difesa contemplate nella norma vigente, dovendosi ritenere che

Unione Camere Penali Italiane
Via del Banco di S. Spirito, 43 - 00186 Roma - Tel. +39 06 32500588 - Fax +39 06 32070000 - www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it - C.F. 05386821007 - P.I. 08999481005



la confisca estesa ex art. 12 *sexies* è da considerarsi pena vera e propria alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza interna, la cui applicazione, al di fuori di una sentenza di condanna, risulta incompatibile con i principi sovranazionali e costituzionali ex art. 117 della Costituzione.

CONSIDERATO

che occorre riportare urgentemente la materia della prevenzione e delle abluzioni del patrimonio nell'area di operatività dei principi del giusto processo, della legalità e della presunzione di innocenza, principi ignorati sull'onda di irrazionali spinte populistiche che finiscono con l'introdurre all'interno dell'Ordinamento pericolosi elementi di totale arbitrio che evocano la politica criminale del tipo d'autore;

che anche tale riforma si colloca, al contrario, nell'ambito di una complessiva politica giudiziaria volta a un progressivo allontanamento dalle idee e dai principi che dovrebbero realizzare il modello del giusto ed equo processo anche nell'ambito del procedimento di prevenzione, caratterizzato da una evidente matrice inquisitoria ed autoritaria;

che il Governo deve essere richiamato alla responsabilità politica di evitare di introdurre nell'Ordinamento ulteriori gravi elementi di distorsione e di squilibrio;

CONSIDERATO

che le critiche formulate dall'UCPI al disegno di legge hanno immediatamente trovato il consenso esteso e convinto di vasti settori dell'accademia, della politica e di parte della stessa magistratura;

che sotto l'onnesima spinta del populismo penale il Governo si appresta a varare una riforma che frutterà assai poco sul piano della lotta alla criminalità dei "colletti bianchi", ma che certamente contribuirà ad abbassare in maniera consistente lo *standard* delle garanzie ed a collocare l'Italia al di fuori dei parametri indicati dalla giurisprudenza CEDU;

che la limitazione del numero dei soggetti a pericolosità qualificata (oggetto di un emendamento che comunque imporrà un nuovo esame della Camera) a coloro che siano indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione, solo se appartenenti ad associazioni a delinquere, sebbene sia volta ad attenuare la più macroscopica delle incongruenze denunciate dall'UCPI, rischia a sua volta di incrementare un uso strumentale della fattispecie associativa;

che si deve, al contrario, operare una revisione profonda e razionale dell'intero sistema della prevenzione, che recuperi i valori e le garanzie del giusto ed equo processo, rielabori e definisca i presupposti applicativi delle misure in modo che gli stessi risultino conformi a principi di civiltà giuridica, e non fondati sulla logica del sospetto;

che le misure personali e patrimoniali, che incidono in modo devastante sui diritti costituzionalmente garantiti delle persone e sulla libertà d'impresa e sulla stabilità delle situazioni economico-patrimoniali, relazionali e familiari, devono essere assistite da quei diritti fondamentali che sono scritti nella carta dei diritti dell'uomo;



che si deve ribadire come il fenomeno corruttivo si combatta con i mezzi della riorganizzazione, della semplificazione amministrativa e dell'efficienza e del rinnovato rigore politico e non attraverso l'utilizzo di strumenti eccezionali, autoritari ed illiberali che incidono gravemente sui diritti dei singoli cittadini e sulla tenuta degli stessi principi democratici;

che in data 24 giugno 2017 è stato deliberato lo stato di agitazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica ai temi della riforma del processo di prevenzione che, ispirato a presunti criteri di efficientizzazione degli strumenti di contrasto ai fenomeni criminosi, inocula all'interno dell'ordinamento elementi di grave destabilizzazione dei fondamentali diritti di libertà e di proprietà dei singoli;

che occorre contrastare questa ulteriore iniziativa legislativa ancora una volta fondata sulla totale indifferenza ai principi liberali e democratici del processo, svelando l'evidente volontà di aggirare le garanzie processuali che presidiano il giusto processo attraverso lo spostamento delle strategie di contrasto ai più disparati fenomeni illeciti nell'ambito di sempre più sofisticati strumenti di prevenzione, il cui utilizzo determina una evidente violazione delle più elementari garanzie processuali e la definitiva prevaricazione dello statuto penale;

DELIBERA

nel rispetto del codice di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 18 luglio 2017, organizzando in tale giornata a Salerno una manifestazione nazionale sul tema della riforma del processo di prevenzione denunciando il contrasto di tale progetto di legge con i principi costituzionali e convenzionali;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 4 luglio 2017

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci